

Razza e *in* Giustizia

Gli avvocati e i magistrati
al tempo delle leggi antiebraiche

Allegato 12

COMPARTIMENTI E RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE	Ebrei italiani M+F residenti in Italia di razza				Ebrei stranieri M+F residenti in Italia di razza				Ebrei italiani e stranieri M+F residenti in Italia di razza			
	puro	mixto	impresariato	complesso	puro	mixto	impresariato	complesso	puro	mixto	impresariato	complesso
Piemonte	1027	773	300	1800	60	9	285	354	1087	782	3290	2159
Liguria	503	335	1201	2039	132	31	535	698	635	366	1736	2129
Lombardia	1562	1386	3866	6814	1060	145	2882	4087	2622	1531	6748	10400
Venezia Tridentina	24	60	109	193	133	37	585	755	187	97	694	748
Veneto	596	927	1427	3160	57	15	181	253	653	942	2118	2722
Venezia Giulia e Zara	1014	1327	3261	5602	732	132	1638	2502	1746	1469	4899	8111
Emilia	475	768	1528	2771	26	5	115	146	501	773	1043	900
Italia Settentrionale	5201	5586	14409	25696	2200	374	6221	8795	7401	5960	21130	34025
Toscana	1295	1210	3115	5620	57	18	206	281	1352	1228	3321	4951
Marche	244	295	624	1163	4	-	13	17	248	295	637	780
Umbria	41	65	101	207	1	-	17	18	42	65	118	124
Lazio	1825	1041	5423	11789	47	15	200	262	4872	1056	6123	10051
Italia Centrale	6105	2611	9763	18779	109	33	436	578	6514	2644	10199	14902
Abruzzi e Molise	20	63	49	132	-	-	6	6	20	63	55	139
Campania	120	97	268	485	55	4	167	226	175	101	435	711
Puglie	1	50	13	64	2	2	19	23	3	52	62	117
Lucania	-	3	7	10	-	-	-	-	-	3	7	10
Calabria	2	13	6	21	-	-	-	-	2	13	6	21
Italia Meridionale	143	226	373	742	57	6	192	255	200	332	565	711
Sicilia	10	10	41	61	15	6	85	106	25	46	120	151
Sardegna	6	24	23	53	4	-	4	8	10	24	27	41
Italia Insulare	16	64	64	144	19	6	89	114	35	70	153	202
REGNO	11765	8187	25109	45361	2385	114	6938	9742	14150	8906	32047	55100

120557

Razza e *in* Giustizia

a cura di Antonella Meniconi e Marcello Pezzetti

Si ringraziano il dott. Leonardo Pompeo D'Alessandro, che ha curato la redazione dei testi e gli apparati, la dott.ssa Caterina Bocchino, l'avv. Marco De Bonis, la dott.ssa Raffaella Di Castro, la dott.ssa Elettra Rinaldi e la dott.ssa Raissa Teodori per il loro determinante aiuto.

Si ringraziano le istituzioni che hanno fornito generosamente le immagini.

Si ringrazia inoltre la dott.ssa Camilla Pergoli Campanelli, per il coordinamento editoriale e la cura del progetto grafico.



Diritti di riproduzione riservati per tutti i Paesi 2018

© Consiglio Superiore della Magistratura - Consiglio Nazionale Forense

A norma della legge sul diritto d'autore e del codice civile, è vietata la riproduzione, totale o parziale, di questo volume in qualsiasi forma, originale o derivata, e con qualsiasi mezzo a stampa, elettronico, digitale, meccanico per mezzo di fotocopie, microfilm, film o altro, senza il permesso scritto dell'editore.

In copertina

In una statistica dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia, elaborata per la Direzione Generale per la Demografia e la Razza (Demorazza), viene indicato il numero degli ebrei italiani e stranieri "puri", "misti" e "imprecisati" in tutte le regioni d'Italia. Archivio centrale dello Stato, Roma.

Razza e *in*Giustizia

Gli avvocati e i magistrati al tempo delle leggi antiebraiche

a cura di

Antonella Meniconi e Marcello Pezzetti

Indice

Saluti istituzionali

Maria Elisabetta Alberti Casellati <i>Presidente del Senato della Repubblica</i>	7
Giovanni Legnini <i>Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura</i>	9
Andrea Mascherin <i>Presidente del Consiglio Nazionale Forense</i>	13
Noemi Di Segni <i>Presidente dell'Unione della Comunità Ebraiche Italiane</i>	15
Giovanni Mammona <i>Primo Presidente della Corte di cassazione</i>	19

Parte introduttiva

Liliana Segre, <i>Le leggi e la vita</i>	25
Michele Sarfatti, <i>Su alcuni aspetti di carattere generale della legislazione antiebraica fascista</i>	31
Giovanni Canzio, <i>Le leggi antiebraiche e il ceto dei giuristi</i>	41
Piergiorgio Morosini, Pasquale Serrao d'Aquino, Olimpia Monaco, <i>La Magistratura nel Ventennio: l'involuzione ordinamentale e i suoi protagonisti</i>	53
Gaetano Silvestri, <i>Il termine "razza" nella Costituzione</i>	69
Riccardo Chieppa, <i>Persecuzioni razziali (1939-1945): episodi di speculazione e meschini profittatori</i>	77

Ricerche

Guido Neppi Modona, <i>La magistratura e le leggi antiebraiche del 1938</i>	87
Antonella Meniconi, <i>L'espulsione degli avvocati ebrei dalla professione forense</i>	99
Giuseppe Speciale, <i>La giurisprudenza sulle leggi antiebraiche</i>	113
Guido Alpa, <i>La vicenda delle restituzioni</i>	127
Francesco Pappalardo, <i>L'abrogazione delle leggi razziali</i>	141
Paola De Benedetti, <i>Avvocati ebrei del Foro di Torino</i>	153
Marcello Pezzetti, <i>Mario Finzi. Un profilo biografico</i>	161
Francesco Marullo di Condojanni, Giulia Merlo, <i>Biografia di Amalia Fleischer, prima avvocatessa di Bolzano e vittima delle leggi antiebraiche</i>	181
Leonardo Mineo, <i>«In qualunque causa, quale che sia l'oggetto». Fonti degli organi giudiziari negli archivi di Stato sull'applicazione delle leggi antiebraiche</i>	191

Appendice

Elenco dei magistrati ebrei espulsi dalla magistratura	207
Avvocati ebrei cancellati dall'albo speciale dei cassazionisti	209

Apparati

Riferimenti bibliografici	213
Note biografiche degli autori	219
Indice dei nomi	223

Maria Elisabetta Alberti Casellati

Presidente del Senato della Repubblica

Il dovere che le Istituzioni hanno di ricordare le pagine più cupe e più dolorose della storia del nostro Paese implica una stringente responsabilità: l'obbligo di affiancare all'indignazione e alla condanna legate alla memoria di avvenimenti e di comportamenti intollerabili, il coraggio dello studio, dell'approfondimento e della ricerca. Essi soli possono aiutare a comprenderne in maniera critica la genesi, l'evolversi e le conseguenze di lunga durata.

La riflessione storica sulle leggi razziali in Italia deve inderogabilmente rispondere a questo richiamo. La rivendicazione, da più parti ribadita, dell'estraneità della cultura italiana postunitaria a sentimenti di antisemitismo, e del mancato radicamento dell'odio razziale nella mentalità degli italiani anche dopo la promulgazione delle leggi del 1938, non ci esime dall'analizzare con rigore gli eventi di quegli anni. Rimane intatta l'esigenza di interrogarci, senza timore, sul clima entro il quale quel *corpus* normativo prese vita, sul suo accoglimento e sulle reazioni, o mancate tali, cui andò incontro.

Il rinnovamento dell'analisi storiografica su questi temi ha portato gli studiosi ad aprire negli ultimi decenni diversi fronti di ricerca, indagando la politica razziale del fascismo sotto nuovi profili. Ne sono stati esplorati i meccanismi e le intersezioni con i vari segmenti della società, della cultura e delle istituzioni italiane, e ne sono state studiate le conseguenze, che non si esaurirono del tutto con la fine del regime politico che le aveva determinate.

Vi sono ancora alcuni passi da compiere per giungere a una più matura comprensione di quegli eventi, alla luce della storia e dell'identità dell'Italia contemporanea. Ed è in questa chiave che le Istituzioni devono svolgere un ruolo propulsivo importante, promuovendo, senza riluttanza, iniziative di studio il più possibile scevre da condizionamenti culturali o ideologici, tese alla conoscenza e alla maturazione etica e civile del nostro Paese.

Il volume *Razza e inGiustizia* si colloca pienamente nell'ambito di questa spinta conoscitiva raccogliendo, fuori da ogni retorica, riflessioni, analisi documentali, testimonianze e prospettive di ricerca sul complesso tema del rapporto tra gli uomini di legge di epoca fascista e la normativa antiebraica.

Chi si è avventurato finora nello studio di questo problema lo ha fatto nella consapevolezza che, come in ogni altro segmento della società italiana, vi furono nel mondo dei giuristi, dei magistrati e degli avvocati reazioni e comportamenti differenziati che non possono in alcun modo essere ridotti a unità.

Le pagine di questo volume approfondiscono il ruolo dei giuristi nella formazione delle leggi antiebraiche, l'approccio estensivo o restrittivo che i magistrati adottarono nell'interpretazione e nell'applicazione delle stesse norme, le zone d'ombra, le adesioni opportunistiche e compromissorie alle posizioni razziali del regime, così come gli sprazzi di luce gettati da coloro che al silenzio preferirono la contrapposizione ai principi discriminatori affermati nei provvedimenti.

Queste pagine aiutano a chiarire le conseguenze che la promulgazione della normativa antiebraica ebbe tra gli avvocati italiani, un mondo che le ricerche dell'ultimo decennio ci raccontano innervato di contraddizioni: fu testimone di iniziative eroiche individuali ma anche di colpevoli silenzi di fronte alle aberrazioni del regime e di persecuzioni ai danni dei propri membri di origine ebraica, analogamente a quanto avvenne in ogni altro settore della vita sociale e professionale italiana.

I risultati di queste indagini comportano amare prese di coscienza su responsabilità e debolezze di chi ci ha preceduti. E richiamano al dovere di vigilare affinché non si possa riprodurre quella frattura profonda tra legge e principi di giustizia, intrinseca alla discriminazione per legge e all'uso del diritto come strumento di compromissione delle libertà, piuttosto che di loro tutela. Un vissuto traumatico per chi aveva creduto nel diritto come argine alle derive del regime totalitario, che portò Arturo Carlo Jemolo, a guerra ancora in corso, a distinguere tra "una legalità che è strumento di realizzazione della giustizia [...] ed una legalità che sovverte l'idea di giustizia o da essa si astraie" e a ricordare, nel febbraio 1947, come negli anni della persecuzione razziale le interpretazioni "errate" della legge gli fossero parse un legittimo strumento per contrastarne l'aberrazione.

In quegli stessi mesi del 1947 i Costituenti di un'Italia ormai repubblicana lavoravano al progetto della Costituzione che di lì a poco sarebbe entrata in vigore. Ad essa, ai principi che afferma e ai termini scelti per esprimerli, è stato affidato il compito di fungere da baluardo dei valori democratici su cui si fonda il nostro Paese, profondamente ferito dall'esperienza del ventennio fascista. A noi, rappresentanti delle Istituzioni, individui, cittadini, spetta il compito di sorvegliare le nostre coscienze affinché nessuna forma di discriminazione vi si possa mai radicare.

Giovanni Legnini

Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura

Nel 2018 si compie l'ottantesimo anno dell'emanazione delle vergognose leggi razziali, di poco preceduta dal Manifesto degli scienziati razzisti il 15 luglio del 1938. Quelle "leggi abominevoli", e cito le parole di Piero Calamandrei, costituirono la più grave lacerazione dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico e dello Stato di diritto.

Molti sono stati gli studi approfonditi prodotti su quella infame stagione. La preziosa bibliografia in calce a questo volume offre un quadro delle principali pubblicazioni prodotte sul tema delle leggi razziali.

Il Consiglio superiore della magistratura ebbe già a promuovere la giornata di studi del 4 febbraio 2013, i cui risultati sono pubblicati in un'edizione speciale dei "Quaderni".

Le pagine che oggi il lettore ha di fronte rappresentano l'ideale prosecuzione di quelle riflessioni e soprattutto il contributo esplicativo di un intenso percorso intrapreso negli ultimi tre anni. La loro originalità risiede, in primo luogo, nello sforzo profuso per mettere fianco a fianco, lungo il cammino intrapreso, i rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura e dei loro organi di governo, insieme agli storici, agli accademici, ai testimoni diretti della tragedia delle discriminazioni razziali.

A tal riguardo, desidero innanzitutto ringraziare, per il generoso impegno, la senatrice Liana Segre, che ha voluto fornirci una vivida testimonianza di chi ha sperimentato la violenza dell'esclusione e della discriminazione sulla propria pelle.

Il Csm è stato, dunque, protagonista di un vero e proprio percorso della memoria. Dalle celebrazioni, in Assemblea plenaria, del Giorno della memoria, alla presenza dei rappresentanti delle Comunità ebraiche, alla sottoscrizione – con l'Ucei e il Ministero dell'istruzione – del protocollo per la formazione e la sensibilizzazione nelle scuole allo studio della Shoah e per l'impegno contro ogni forma di discriminazione, il governo autonomo ha voluto conferire rilievo alla memoria e alla crescita culturale rivolgendosi, in particolare, agli studenti.

La partecipazione della delegazione consiliare al toccante "viaggio della memoria" ad Auschwitz-Birkenau, nel 2017 e nel 2018, ha visto, uniti, gli studenti, i componenti del Csm, i rappresentanti dell'Ucei, con la commovente testimonianza dei sopravvissuti.

Infine, in occasione delle ricorrenze degli ottant'anni delle leggi razziali e dei settant'anni della Costituzione, il Csm ha inteso rivolgere, per la prima volta, un invito a tutti i presidenti delle Corti di appello affinché la cerimonia di apertura dell'anno giudiziario per il 2018 divenisse, in tutto il Paese, momento di riflessione condivisa. La presenza di rappresentanze degli studenti ha legato e rafforzato un vincolo generazionale nel fare memoria.

Si è trattato di un momento che ha trovato l'immediata adesione della Suprema Corte di cassazione e di tutte le Corti d'appello. La magistratura si è mostrata consapevole del fatto, di portata tristemente simbolica, che una delle iniziative del regime fascista fu rappresentata proprio dall'abolizione della celebrazione dell'apertura dell'anno giudiziario.

La riduzione di quella cerimonia a mera raccolta di dati per la relazione del procuratore generale della Cassazione plasticamente rappresentava l'attacco alla radice della separazione dei poteri che, pure, aveva contraddistinto la vita dello Statuto Albertino. Si concretizzava così l'incisiva opera di consegna al silenzio e alla soggezione di ogni voce dissonante nel mondo del diritto, si comprimeva oltre misura il volto dell'autonomia e dell'indipendenza dell'ordine giudiziario che l'ordinamento liberale aveva faticosamente plasmato.

La mia più sentita gratitudine va al Consiglio nazionale forense che ha ritenuto di raccogliere la sfida comune di ricostruire le variegate pieghe della reazione del mondo giuridico italiano alla promulgazione delle disposizioni antiebraiche del 1938.

Protagonisti di quella buia stagione, come si può leggere in queste pagine, furono scienziati, letterati, accademici, ma anche l'ordine giudiziario e i suoi vertici, così come l'avvocatura italiana.

Le esperienze umane che hanno segnato la reazione del mondo del diritto di fronte all'abominio delle leggi razziali restituiscono l'impressione di una storia comune a molti, al cospetto di pochi coraggiosi che solidarizzarono con le vittime di una bieca e disumana discriminazione.

Una minoranza di magistrati coraggiosi, con luminosa coscienza, diedero testimonianza di voler conservare i capisaldi di una civiltà giuridica plurisecolare. Non consentirono che essa fosse travolta dalla somma ingiustizia ammantata di formale legalità. Altrettanto importante fu il contributo che valorosi e appassionati avvocati antifascisti fornirono alla strenua difesa dei principi dello Stato di diritto, in condizioni dense di rischi di ritorsioni e privazioni anche della libertà personale.

Molto vi è ancora da approfondire su quella drammatica stagione e sulle storie individuali dei giuristi che ne furono segnati, come dimostrano le note di ricerca e gli spunti emersi dai saggi pubblicati. Si tratta di un sentiero lungo il quale non possiamo che auspicare che il Csm prosegua anche nei prossimi anni, ampliando l'opera di conoscenza e di divulgazione delle luci e delle ombre della giurisprudenza negli anni del regime.

È di straordinaria importanza contribuire, con la ricerca di testimonianze e documenti, a riannodare i fili delle vite spezzate di quei magistrati ebrei espulsi o allontanati dall'ordine giudiziario. Il mio pensiero va alla ricostruzione della tragica e luminosa storia del giovane giudice Mario Finzi, il quale, deportato ad Auschwitz da Fossoli, trovò la morte nel campo di sterminio.

E tuttavia il prezioso contributo di conoscenza che questo volume offre, a cui è accluso l'indice dei nomi e l'elenco dei magistrati espulsi dall'ordine perché "di razza ebraica", non è nato soltanto come uno sguardo volto ad illuminare un passato troppo a lungo rimosso. Tutt'altro.

Crimini d'odio, conflitti nascenti e riemergenti in seno alla società e persino lungo i confini dell'Europa integrata, nuove forme di manifestazione di antichi umori razzisti e ventate discriminatorie sono solo alcuni degli elementi che intersecano il quotidiano. Ci riguardano da vicino come cittadini, e interrogano il delicato ruolo della magistratura e dell'avvocatura, insieme alle altre istituzioni della democrazia costituzionale pluralista.

Occorre chiedersi se vi siano sufficienti anticorpi contro i mali oscuri che minano la convivenza sociale e i valori di pari dignità sociale ed eguaglianza di fronte alla legge. Tali ultime parole illuminano il testo dell'art. 3 della Carta repubblicana e precedono di poco il divieto di discriminazione in base al sesso, alla razza, alla lingua, alla religione, alle opinioni politiche, alle condizioni personali e sociali. Questo presidio che domina l'ordito dei Principi fondamentali, si completa e si integra con la previsione dei doveri di solidarietà sociale, nonché con il divieto, previsto dall'art. 22 Cost., di essere privati della capacità giuridica per motivi politici; un monito che sprigiona una valenza talvolta ingiustamente sottovalutata.

L'educazione a vigilare in difesa del pluralismo, come ricchezza insita nel modello di Stato costituzionale europeo emerso dagli orrori del secondo conflitto mondiale, si realizza anche attraverso la memoria e la cultura.

Il nostro sapere giuridico rappresenta un baluardo difensivo formidabile che ora si alimenta anche del progetto di convivenza continentale. Ripensare all'infamia delle leggi razziali, dunque, ci conduce alla ragion d'essere del legame che avvince noi tutti alla Costituzione repubblicana e al disegno di un'Europa unita contro i razzismi e l'antisemitismo.

Ringrazio vivamente tutti coloro che hanno contribuito a questa ricerca: gli studiosi, gli storici, l'Ucei e la sua presidente, i magistrati, i consiglieri ed in particolare l'Ufficio studi e il suo direttore, il Consiglio nazionale forense, i curatori della pubblicazione professoressa Antonella Meniconi e professor Marcello Pezzetti, il Senato della Repubblica che, con il suo Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha accolto la richiesta di ospitare nella prestigiosa sede della Camera alta, la presentazione di questo volume.

LA DIFESA DELLA

ANNO I - NUMERO 1
5 AGOSTO 1938 - XVI

ESCE IL 5 E IL 20 DI OGNI MESE
UN NUMERO SEPARATO LIRE 1
ABBONAMENTO ANNUO LIRE 20

Direttore: TELESIO INTERLANDI

Comitato di redazione: prof. dott. GUIDO LANDRA
prof. dott. LIDIO CIPRIANI - dott. LEONE FRANZI - dott.
MARCELLO RICCI - dott. LINO BUSINCO

RAZZA

SCIENZA DOCUMENTAZIONE POLEMICA

RAZZISMO ITALIANO

Un gruppo di studiosi fascisti docenti nelle Università italiane sotto l'egida del Ministero della Cultura Popolare ha fissato nei seguenti termini quella che è la posizione del Fascismo nei confronti dei problemi della razza:

- 1** LE RAZZE UMANE ESISTONO. — La esistenza delle razze umane non è già una astrazione del nostro spirito, ma corrisponde a una realtà fenomenica, materiale, percepibile con i nostri sensi. Questa realtà è rappresentata da masse, quasi sempre imponenti, di milioni di uomini, simili per caratteri fisici e psicologici che furono ereditati e che continuano ad ereditarsi. Dire che esistono le razze umane non vuol dire a priori che esistono razze umane superiori o inferiori, ma soltanto che esistono razze umane differenti.
- 2** ESISTONO GRANDI RAZZE E PICCOLE RAZZE. — Non bisogna soltanto ammettere che esistono i gruppi sistematici maggiori, che comunemente sono chiamati razze e che sono individualizzati solo da alcuni caratteri, ma bisogna anche ammettere che esistono gruppi sistematici minori (come per es. i nordici, i mediterranei, i danubici, ecc.) individualizzati da un maggior numero di caratteri comuni. Questi gruppi costituiscono dal punto di vista biologico le vere razze, la esistenza delle quali è una verità evidente.
- 3** IL CONCETTO DI RAZZA E' CONCETTO PURAMENTE BIOLOGICO. Esso è quindi basato su altre considerazioni che non i concetti di popolo e di nazione, fondati essenzialmente su considerazioni storiche, linguistiche, religiose. Però alla base della differenza di popolo e di nazione stanno delle differenze di razza. Se gli Italiani sono differenti dai Francesi, dai Tedeschi, dai Turchi, dai Greci, ecc., non è solo perché essi hanno una lingua diversa e una storia diversa, ma perché la costituzione razziale di questi popoli è diversa. Sono state proporzioni diverse di razze differenti che da tempo molto antico costituiscono i diversi popoli, sia che una razza abbia il dominio assoluto sulle altre, sia che tutte risultino fuse armonicamente, sia, infine, che persistano ancora inasimilate una alle altre le diverse razze.
- 4** LA POPOLAZIONE DELL'ITALIA ATTUALE E' DI ORIGINE ARIANA E LA SUA CIVILTÀ E' ARIANA. — Questa popolazione a civiltà ariana abbia da diversi millenni la nostra penisola ben poco è rimaste della civiltà delle genti prevariche. L'origine degli Italiani attuali parte essenzialmente da elementi di quelle stesse razze che costituiscono e costituiranno il tessuto perennemente vivo dell'Europa.
- 5** E' UNA LEGGENDA L'APPORTO DI MASSE INGENTI DI UOMINI IN TEMPI STORICI. — Dopo l'invasione dei Longobardi non ci sono stati in Italia altri notevoli movimenti di popoli capaci di influenzare la fisionomia razziale della nazione. Da ciò deriva che, mentre per altre nazioni europee la composizione razziale è variata notevolmente in tempi anche moderni, per l'Italia, nelle sue grandi linee, la composizione razziale di oggi è la stessa di quella che era mille anni fa: i quarantasei milioni d'Italiani di oggi rimangono quindi nell'assoluta maggioranza a famiglie che abitano l'Italia da un millennio.
- 6** ESISTE ORMAI UNA PURA "RAZZA ITALIANA". — Questo enunciato non è basato sulla confusione del concetto biologico di razza con il concetto storico-linguistico di popolo e di nazione, ma sulla purissima parentela di sangue che unisce gli Italiani di oggi alle generazioni che da millenni popolano l'Italia. Questa antica purezza di sangue è il più grande titolo di nobiltà della Nazione italiana.
- 7** E' TEMPO CHE GLI ITALIANI SI PROCLAMINO FRANCAMENTE RAZZISTI. — Tutta l'opera che finora ha fatto il Regime in Italia è in fondo del razzismo. Frequentissimo è stato sempre nei discorsi del Capo il richiamo ai concetti di razza. La questione del razzismo in Italia deve essere trattata da un punto di vista puramente biologico, senza intenzioni filosofiche o religiose. La concezione del razzismo in Italia deve essere essenzialmente italiana e l'indirizzo ariano-nordico. Questo non vuole dire però introdurre in Italia le teorie del razzismo tedesco come sono o affermare che gli Italiani e gli Scandinavi sono la stessa cosa. Ma vuole soltanto additare agli Italiani un modello fisico e soprattutto psicologico di razza umana che per i suoi caratteri puramente europei si stacca completamente da tutte le razze extra europee, questo vuol dire elevare l'Italiano ad un ideale di superiore coscienza di se stesso e di maggiore responsabilità.
- 8** E' NECESSARIO FARE UNA NETTA DISTINZIONE TRA I MEDITERRANEI D'EUROPA (OCIDENTALI) DA UNA PARTE GLI ORIENTALI E GLI AFRICANI D'ALTRA. — Sono perciò da considerarsi pericolose le teorie che sostengono l'origine africana di alcuni popoli europei e comprendono in una comune razza mediterranea anche le popolazioni semitiche e camiche stabilendo relazioni e simpatie ideologiche assolutamente inammissibili.
- 9** GLI EBREI NON APPARTENGONO ALLA RAZZA ITALIANA. — Dai semiti che nel corso dei secoli sono approdati sul sacro suolo della nostra Patria sulla in generale è rimasta. Anche l'occupazione araba della Sicilia sulla ha lasciato all'infuori del ricordo di qualche nome; e del resto il processo di assimilazione fu sempre rapidissimo in Italia. Gli ebrei rappresentano l'unica popolazione che non si è mai assimilata in Italia perché essa è costituita da elementi razziali non europei, diversi in modo assoluto dagli elementi che hanno dato origine agli Italiani.
- 10** I CARATTERI FISICI E PSICOLOGICI PURAMENTE EUROPEI DEGLI ITALIANI NON DEVONO ESSERE ALTERATI IN NESSUN MODO. — L'unione è ammissibile solo nell'ambito delle razze europee, nel quale caso non si deve parlare di vero e proprio ibridismo, dato che queste razze appartengono ad un corpo comune e differiscono solo per alcuni caratteri, mentre sono uguali per moltissimi altri. Il carattere puramente europeo degli Italiani viene alterato dall'incrocio con qualsiasi razza extra-europea e portatrice di una civiltà diversa dalle millenarie civiltà degli ariani.

Nel punto 9 del cosiddetto *Manifesto della razza* viene precisato che gli ebrei non fanno parte della "razza italiana". Il Manifesto, pubblicato in forma anonima sul Giornale d'Italia del 15 luglio 1938 con il titolo *Il Fascismo e i problemi della razza*, segna l'inizio ufficiale dell'antisemitismo di Stato. *Razzismo italiano*, "La Difesa della Razza", 5 agosto 1938. Fondazione Museo della Shoah, Roma.

Andrea Mascherin

Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Mai come oggi, un volume come questo è necessario. Già il titolo, *Razza e inGiustizia*, richiama alla mente di chiunque lo avrà tra le mani le barbarie delle leggi razziali. Vennero approvate nel 1938 e la Camera dei deputati del Regno d'Italia si esprime all'unanimità nel convertire i decreti che avevano introdotto le norme razziste e antiebraiche.

Esse erano state preparate da un'abile propaganda, tuttavia la loro promulgazione lasciò increduli e impreparati. Poco dopo, la legge n. 1054 del 29 giugno 1939 sulla "Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica" colpì tutte le professioni, umiliando gli avvocati italiani e introducendo il crinale vergognoso tra discriminazione e non discriminazione.

L'ingiustizia diventò diritto. E gli avvocati ne furono subito consapevoli "perché noi – lo scrive Calamandrei – a differenza di tante altre professioni non abbiamo mai trovato nel nostro quotidiano lavoro il pretesto per distrarci dalla realtà politica [...] ma abbiamo incontrato nel maneggio delle leggi [...] la conferma esasperante della nostra vergogna". Certo non mancarono gli opportunisti, presenti sempre e ovunque, e i giuristi che hanno ceduto ad atteggiamenti supini e passivi; e furono tanti, avvocati e giudici, a studiare e applicare leggi di cui sentivano "il ribrezzo perché – sempre secondo il grande giurista fiorentino – a poco a poco nella nostra legislazione si introduceva la peste totalitaria annientatrice di ogni forma di legalità".

Proprio per preservare, nutrire e generare la consapevolezza, che è antidoto di ogni autoritarismo, di ogni regime e di ogni barbarie, questo volume si propone di ricordare chi questa consapevolezza la ebbe e le storie di avvocati e magistrati che da questa storia vennero travolti.

Avvocati e magistrati, infatti, furono al centro di quegli anni.

Da avvocato, voglio ricordare come è stato, uscendo da quegli anni così bui, che il ruolo sociale della professione si è estrinsecato, per diventare ciò che è oggi. I giovani colleghi che si accingono ad indossare la toga giurano davanti al loro presidente di impegnarsi ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione per i fini della giustizia,

consapevoli “della dignità della professione forense e della sua funzione sociale”, “secondo i principi dell’ordinamento”.

Ecco che allora il discorso si allarga alla dignità della persona umana, che deve essere sempre rispettata e tutelata come impongono i principi fondamentali dell’ordinamento da cui prende il titolo questo volume. L’art. 3 della nostra Costituzione, considerato dagli studiosi il “capolavoro istituzionale” della Carta, quello che enuncia le garanzie della persona che gli avvocati sono chiamati a difendere davanti ad ogni giudice, articola il principio di eguaglianza formale e sostanziale dei cittadini davanti alla legge, “senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. Proprio di questo articolo fu autore e relatore in assemblea costituente l’avvocato Lelio Basso, antifascista e membro della Resistenza.

Gli avvocati sono per storia e vocazione preposti a tutelare l’effettività della difesa dei diritti e delle libertà, e la nobiltà della professione forense trova il suo riconoscimento nella rilevanza sociale e giuridica del ruolo della difesa. Un’avvocatura libera e indipendente è garanzia democratica per proteggere le nuove generazioni dal ripetersi del male.

È tempo, dunque, che gli avvocati abbiano, più di quando già non sia, una dimensione anche costituzionale perché la loro cultura dei diritti fondamentali è il baluardo contro le infamie che in passato hanno mortificato la dignità umana e diventa al contempo insegnamento per il futuro, in ossequio al dovere della memoria.

Per concludere il mio saluto, prendo a prestito le parole usate in quella sede – l’Assemblea costituente – da un altro avvocato, Meuccio Ruini, presidente della Commissione dei 75, per difendere la scelta del termine “razza” fatto da Basso:

Comprendo che vi sia chi desideri liberarsi da questa parola maledetta, da questo razzismo che sembra una postuma persecuzione verbale; ma è proprio per reagire a quanto è avvenuto nei regimi nazifascisti, per negare nettamente ogni diseguaglianza che si leghi in qualche modo alla razza ed alle funeste teoriche fabbricate al riguardo, è per questo che – anche con significato di contingenza storica – vogliamo affermare la parità umana e civile delle razze.

Perché ricordare significa reagire e con questo augurio saluto la pubblicazione di questo volume.

Noemi Di Segni

Presidente dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane

Sono passati ottant'anni da quando il Parlamento e il Governo di Mussolini emanarono, con tanto di firma del Re Vittorio Emanuele III, le "Leggi per la difesa della razza". Leggi che discriminavano una parte della popolazione italiana – appena l'1 per cento – privandola di fatto di ogni capacità giuridica, della cittadinanza e persino del proprio nome. Venivano così annullati i diritti di uguaglianza che un altro Savoia, Carlo Alberto, aveva garantito nel 1848, dando avvio al processo di emancipazione degli ebrei in Italia.

Le leggi antiebraiche furono recepite nell'opinione pubblica – già ben predisposta da una lunga ed "efficace" propaganda razzista – e nell'ordinamento italiano, venendo a costituire una solida base giuridica di riferimento per ogni successivo atto amministrativo. Diversamente da quanto ampiamente diffuso nell'immaginario mondiale, esse furono applicate con rigore e puntualità, nell'indifferenza dei molti.

Ottant'anni: un anniversario da tenere a mente con molta lucidità, così come teniamo a mente i tentativi di annientamento del nostro popolo e della nostra cultura avvenuti nei secoli e nei millenni. Fatti e atti che ebbero come fine ultimo l'esclusione della minoranza dal Paese al quale orgogliosamente apparteneva e appartiene e al quale, in quasi due millenni, ha donato il proprio sapere e il proprio "saper essere". Questa memoria non deve affievolirsi, nonostante le grida e le pretese di chi oggi pensa di poter imporre l'oblio.

Ottant'anni dopo l'Italia deve ancora fare un profondo esame del proprio passato e delle derive del regime fascista. Le responsabilità delle istituzioni che operarono durante il fascismo vanno esaminate per comprendere come abbiano potuto agire congiuntamente, favorendo un processo persecutorio che avrebbe raggiunto il drammatico culmine nella Shoah. Tale processo chiama a precise responsabilità sul piano etico e legale. Dalla privazione dei diritti alla privazione della vita di uomini, donne, anziani e bambini rinchiusi su treni blindati e ridotti in cenere. Questo è successo e con questa verità dobbiamo convivere e argomentare ogni pretesa di giustizia.

Un'Italia che non ha celebrato processi contro i propri regnanti e rappresentanti nelle sedi parlamentari e governative, macchiatisi di gravi crimini contro l'umanità, che non ha

reinserto gli espulsi nei loro ruoli e nelle loro funzioni, che non ha mai completato un piano di risarcimenti a chi si è miracolosamente salvato, rischia di non poter arginare i nuovi movimenti di odio che a quei falsi valori e simboli oggi si ispirano.

Proprio in questa direzione, nell'anno in corso, ha preso vita una stretta e convinta collaborazione tra il Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e l'Unione delle comunità ebraiche italiane. L'obiettivo è di richiamare le istituzioni di oggi a una doverosa analisi di quanto avvenuto nel loro (nostro) passato e a una riflessione concreta e matura di quanto possono (possiamo) fare per creare uno spazio caratterizzato da una piena legalità e rafforzare quanto avviato, all'indomani della guerra, con il varo della Costituzione repubblicana e la costruzione europea. Ringrazio sentitamente i presidenti Giovanni Legnini e Andrea Mascherin, per aver dato pieno avvio a questo percorso che ha già visto la celebrazione di diversi momenti nel corso dell'anno e ne prevede altri in autunno.

La presente pubblicazione rappresenta senza dubbio un importante e autorevole approfondimento su cui proseguire le faticose ricerche.

L'approfondimento di quanto avvenuto è ancor più necessario oggi, alla luce di quanto accade, in Italia e nell'Europa tutta, con il crescente manifestarsi di atti di intolleranza razziale, odio e pericolosa radicalizzazione – evidenti sui “social” e purtroppo alimentati anche da esponenti delle istituzioni – . Il passaggio dalla “difesa della razza” ad una tutela dei diritti, primi fra tutti la vita e la dignità umana, è ancora molto faticoso e le sfide educative, culturali e legislative sono ardue ma non tralasciabili. Magistrati e avvocati hanno in questo momento una responsabilità sociale importante e le generazioni future meritano di ricevere risposte e non nuove domande.

Il tormento di oggi non è fatto solo del dolore e delle paure vissute ieri, ma anche del non essere in grado di leggere i fatti e le avvisaglie, del non riuscire a prevenire quel che pensavamo fosse superato con l'articolo 3 della nostra Costituzione. Il timore che si insinua in ciascuno di noi oggi è il rischio di attraversare – collettivamente – una linea rossa invisibile, senza riuscire ad attivare quelle garanzie che, nel tempo, abbiamo tempo costruito, affinato e studiato.

Abbiamo paura di trovare noi stessi nella condizione e con le responsabilità che addebitiamo ad altri in varie e note sedi processuali: dover disobbedire a un decreto, a una legge, a un ordine, perché, seppur formalmente vincolanti, sono vuoti di quei valori essenziali; oppure di doverli interpretare o applicare in un modo che rispetti quel profondo richiamo morale. Quando è il momento per dire “No”, “Basta”, affinché non sia troppo tardi?

La speranza è che questa pubblicazione contribuisca alla fattiva costruzione di una società aperta, inclusiva e sicura in cui poter realizzare quella speranza di libertà anelata, con la restituzione anche ideale di quanto negato e la garanzia di uno spazio normativo che consenta ai nostri figli di sognare.

L'impegno comune delle istituzioni deve essere la valorizzazione della dignità umana, la difesa della funzione generativa, costruttiva e relazionale della memoria, il rispetto della verità.

Ringrazio a nome di tutte le comunità ebraiche italiane e in rappresentanza anche di tutti gli ebrei iscritti ad albi professionali, funzionari degli uffici giudiziari, magistrati, studenti e professori delle Facoltà di legge che hanno vissuto allora l'esatto contrario del sogno di giustizia in cui tanto credevano e nel nome della quale operavano dando il loro contributo alla Patria.

Ringrazio con commozione tutti coloro che hanno contribuito a questa importante ricerca con senso di piena identificazione e profondo credo: gli studiosi, gli storici, i magistrati, i consiglieri, l'Ufficio studi e il suo direttore, del Consiglio superiore della magistratura, il Consiglio nazionale forense e i suoi collaboratori, lo staff dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, i curatori della pubblicazione la professoressa Antonella Meniconi e il professore Marcello Pezzetti. Grazie al loro impegno e a quello del Senato della Repubblica, con la presenza della senatrice a vita Liliana Segre e l'impegno della sua presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati. Il nome di tutti loro sarà indelebilmente ricordato, assieme a coloro, tra magistrati e avvocati, che non hanno mai smesso di operare in nome della vera legalità e della giustizia.

Informazioni, i prezzi per abbonamenti di ogni regione, i prezzi di ogni numero, le tariffe per gli abbonamenti, le tariffe per gli abbonamenti...

LA FIAMMEGGIANTE GIORNATA DI TRIESTE

IL DUE HA PARLATO

La soluzione del problema cecoslovacco ha un nome solo: plebisciti - "Ci auguriamo che in queste ultime ore si raggiunga una soluzione pacifica, - Se si determinasse pro o contro Praga uno schieramento di carattere universale, si sappia che il posto dell'Italia è già scelto - Comprensione e giustizia per gli ebrei italiani che abbiano benemerite militari e civili

Lo storico discorso

È il testo del discorso pronunciato ieri a Trieste dal Duce in Piazza dell'Unità... Qui, questa, è Trieste e Trieste, la quarta volta che la ventura, l'onore e la gloria di rivigilare la patria...

Dal 1866 al 1918

Dopo molti anni fermo tra voi e sin dal primo giorno ho potuto rievocare la vostra grande, il padrone ha leoni innanzi compunti dalla vostra, dalle nostre braccia...

Il posto dell'Italia

Nel concetto del problema che agita la questo momento l'Europa, LA SOLUZIONE HA UN NOME SOLO: PLEBISCITI!

PLEBISCITI PER TUTTE LE NAZIONALITÀ CHE LE DONANDANO, PER LE NAZIONALITÀ CHE FURONO COSTRETTE IN QUELLA CHE VOLLE ESSERE LA GRANDE CECOSLOVACCHIA E CHE OGGI RIVELA LA SUA INCONSCIENZA CRANICA.

Ma un'altra cosa va detta, ed è che ad un certo momento gli stessi uomini che mettevano della vanguardia, per noi occorre fare presto se si vogliono evitare i disastri e i sanguinosi...

La città e il suo mare

Liquidata questa questione storica, il vostro retroterra imperatore ora in fronte! Ma Trieste riprende animosamente la marcia con il suo spirito di iniziativa...

NIMASSE PRO O CONTRO FRACA UNO SCHIERAMENTO DI CARATTERE UNIVERSALE. SAPPIA CHE IL POSTO DELL'ITALIA È GIÀ SCELTO.

L'azione razzista Nel riguardo della politica interna, il problema di soluzione attuale è quello razziale. Anche in questo campo noi adottiamo la soluzione necessaria. Coloro i quali fanno credere che noi abbiamo voluto a intralciati e peggiori, e suggeriscono, non dei presunti delitti ai quali non sappiamo dare un nome, e per questo ci rivolgiamo al nostro disprezzo e alla nostra pietà.

PREVENZIONE E CULTELLI QUANTO AGLI ALTRI, SI SIEGURIA' NEI LORO CONFRONTI UNA POLITICA DI SEPARAZIONE. Alla fine il mondo dovrà forse stupirsi più della nostra generosità che del nostro rigore; e meno che i nemici di altre frontiere e quelli dell'interno, e soprattutto i loro improvvisi e invidiosi amici, che da troppo lontano ci ostacolano, non ci costringano a mutare radicalmente condotta.

L'universalità di Trieste

Per quanto più particolarmente si riguarda, e tranne, tutto sarà fatto per alimentare e potenziare il vostro spirito che è il simbolo d'Italia (applausi vivissimi); mark delle lavore alla vostra efficienza e ai vostri castelli, che hanno una fama meritatamente mondiale.




L'immensa folla che si ammassa in piazza dell'Unità, ascolta il discorso che il Duce pronuncia dal pulpito di Trieste al mare.



Il Duce parla alla folla dal pulpito di piazza dell'Unità.

Per la pace e per la guerra

L'innesto del Duce con Trieste, il primo dopo l'arresto del Fascismo al potere, era stato considerato dal Pappe italiano quale un avvenimento politico e spirituale di estrema importanza. Ma questa valutazione, questa attesa si sono svanite e sono a malincuore, e in un certo modo, si sono svanite anche le speranze di un avvenimento storico e spirituale di estrema importanza.



L'immensa folla che si ammassa in piazza dell'Unità, ascolta il discorso che il Duce pronuncia dal pulpito di Trieste al mare.

Padova è fiera di offrire il Confalone all'Ateneo giuliano

Trieste, 19 settembre. Al Duce è pervenuto il seguente telegramma del Rettore dell'Università di Padova...

Veneto Anice

Il passaggio per Venezia

Venezia, 18 settembre. Il Duce è qui giunto nel mattino da Fiume, alla stazione di Venezia, alla stazione di Venezia, alla stazione di Venezia...

Fabbrile vigilia a Vicenza

Vicenza, 18 settembre. È momento favorevole del Duce, e a Vicenza è in tutto la provincia, un appuntamento storico di lavoro, di folla, di gioia, di entusiasmo...

Giovanni Mammone

Primo Presidente della Corte di cassazione

Il titolo di questo volume, *Razza e inGiustizia. Avvocati e magistrati al tempo delle leggi antiebraiche*, ci consente di uscire dalla ritualità della memoria e ci impone di ricordare gli appartenenti a due categorie professionali che furono vittime delle leggi razziali e, spesso al di fuori della loro volontà, divennero inconsapevoli protagonisti di una fase ormai lontana, ma pur sempre negativa, della nostra storia nazionale.

Preceduto dalla pubblicazione sulla rivista “La difesa della razza” del manifesto sottoscritto da dieci accademici sostenitori delle dottrine razziste, il 17 novembre 1938 fu emanato il rdl n. 1728 sulla difesa della razza (poi convertito dalla l.n. 274 del 5 gennaio 1939). Questo decreto costituì la base della legislazione razziale italiana, che fu non solo negatrice dei diritti di una parte dei cittadini italiani, ma fu anche fonte minuziosa e pedante di una disciplina legislativa, che sarebbe venuta meno solo con l’abrogazione sancita dal rd n. 25 del 20 gennaio 1944.

Era sancita la discriminazione dei cittadini di origine ebraica e la loro espulsione dal contesto sociale ed istituzionale dell’epoca. Era loro vietato di lavorare alle dipendenze della pubblica amministrazione, degli altri enti ed aziende ad essa facenti capo, delle banche di interesse nazionale e delle imprese di assicurazione; il divieto si estendeva in certi limiti anche all’impiego privato. Altre disposizioni limitavano la capacità giuridica di esercitare la libera imprenditoria.

Il rdl n. 1024 del 15 luglio 1939 fornì al Governo gli strumenti giuridici per la gestione di quella che fu definita la “questione razziale”. Il decreto prevedeva che il ministro dell’Interno con decreto non motivato e insindacabile potesse dichiarare “la non appartenenza alla razza ebraica anche in difformità delle risultanze dello stato civile” (art. 2), su parere conforme, segreto e motivato di una Commissione composta da tre magistrati e due funzionari del Ministero, oltre che da un segretario (art. 3). Questa Commissione fu impropriamente denominata “Tribunale della razza”, in ragione del tipo di indagine ad essa demandata e delle modalità di accesso.

Spesso ci si interroga su quale sia stato il ruolo della magistratura nell'applicazione di quelle leggi. Un giudizio storico è stato solamente accennato, considerando le pronunzie dei giudici emesse in materia in quegli anni ed inquadrandole nell'ambito più vasto del pensiero giuridico dell'epoca, con l'obiettivo ora di verificarne il grado di adeguamento alle teorie razziste, ora di riscontrare in esse l'esistenza di orientamenti mossi da spirito di moderazione nell'applicazione della legge discriminatoria. Vari autori hanno messo in risalto quest'ultimo aspetto, evidenziando come la giurisprudenza applicativa delle leggi razziali, alle prese con i principi dalle stesse enunziati, ne avesse sottolineato il carattere eccezionale e, quindi, intendendone la portata nei limiti della stretta interpretazione.

Sul piano delle adesioni individuali, il ruolo più evidente fu quello dei magistrati chiamati a comporre la Commissione per la formulazione dei pareri circa "l'appartenenza alla razza ebraica". All'opposto, non pochi magistrati proprio in ragione della loro appartenenza alla confessione ebraica furono espulsi dall'ordine giudiziario, oppure ritennero opportuno dimettersi prima dell'espulsione. Va qui ricordata la figura di Mario Finzi, giovane magistrato ebreo, che per la sua attività antifascista fu arrestato e deportato nel campo di concentramento di Birkenau, ove nel 1944 trovò la morte.

Non va trascurato un aspetto ulteriore, ancora non approfondito in maniera esauriente, e cioè l'esame delle decisioni dei giudici successive alla caduta del regime fascista ed all'abrogazione dell'alluvionale legislazione razziale, intervenute prima ancora che venisse promulgata la legislazione che avrebbe approntato strumenti adeguati per il risarcimento ed il sostegno delle vittime della discriminazioni. La giurisprudenza, in quegli anni a cavallo dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana, fu chiamata a svolgere una delicata operazione interpretativa, diretta non solo a restituire il pieno godimento dei diritti violati, ma anche a depurare la legislazione ordinaria di incrostazioni normative o semplicemente interpretative derivanti dai principi razziali introdotti dalla dittatura. Non si dimentichi che il codice civile fu approvato con il rd n. 262 del 16 marzo 1942 e che la sua gestazione avvenne sotto il vigore delle leggi razziali, il che comportò che la dottrina dell'epoca si interrogasse circa l'inserimento dei principi razziali tra quelli informatori del codice stesso. Si tratta di considerazioni che sembrano inconcepibili alla nostra coscienza di giuristi moderni e che, pure, all'epoca trovarono sostenitori. La giurisprudenza postbellica colse questo passaggio e in tanti casi si impegnò a districare l'intreccio, così preannunciando in qualche modo l'avvento dei principi costituzionali repubblicani. In proposito voglio qui ricordare solo due ormai remote sentenze.

La Corte di cassazione con la sentenza 24 gennaio 1948, n. 96, intervenne in una controversia promossa dal dirigente di un'azienda licenziato perché di razza non ariana ai sensi dell'art. 10 del rdl n. 1728 del 1938, il quale dopo l'abolizione della legislazione razziale aveva chiesto di essere riammesso in servizio. Di fronte alle resistenze del datore di lavoro che riteneva la riammissione dovuta solo per chi fosse stato pubblico dipendente, la Corte, interpretando il rd n. 25 del 1944 sull'abrogazione delle leggi razziali, fissò il principio che all'automaticità del licenziamento previsto dalla legislazione razziale (con obbligo a carico del

datore di lavoro sanzionato penalmente) conseguiva naturalmente l'obbligo di riassunzione in servizio, senza distinzione tra impiego pubblico ed impiego privato.

Il Tribunale di Milano intervenne con la sentenza del 10 dicembre 1945 in una controversia in cui un commerciante ebreo chiedeva la retrocessione di un'azienda che assumeva venduta in ragione delle prescrizioni imposte dalle leggi razziali, quantunque le trattative precontrattuali fossero iniziate in epoca anteriore alla promulgazione delle disposizioni specifiche. Il Tribunale affermò che quella vendita non poteva ritenersi compiuta liberamente, in quanto ai cittadini di confessione ebraica dopo l'11 febbraio 1939 (data di entrata in vigore del rd n. 126 del 9 febbraio 1939 che fissava limiti all'esercizio dell'imprenditoria per i cittadini ebrei) non solo era imposta l'alienazione, ma della stessa era fissata la procedura di attuazione.

Si tratta solo di due esempi che giustificerebbero ulteriori indagini degli storici del diritto. L'opera che oggi presentiamo si inoltra su questa strada e suggerisce ulteriori percorsi di ricerca, che mi auguro conducano ad acquisizioni sempre più complete circa quel periodo buio della nostra storia che è nostro dovere non dimenticare.

Per questa iniziativa e per altre analoghe già intraprese in proposito ritengo che debba muoversi un ringraziamento al Consiglio superiore della magistratura, al Consiglio nazionale forense, all'Unione delle Comunità ebraiche italiane che hanno curato questa pubblicazione ed al presidente del Senato della Repubblica che ha voluto con sensibilità ospitare la presentazione dell'opera.

PARTE INTRODUTTIVA



RASSEGNA

DEL SINDACALISMO FORENSE

ORGANO UFFICIALE
DEL SINDACATO NAZIONALE FASCISTA AVVOCATI E PROCURATORI

PROBLEMI DELLA CATEGORIA FORENSE

— RIUNIONE DEL DIRETTORIO NAZIONALE — 13 OTTOBRE 1938-XVI —

Omissis.

Si procede allo svolgimento dell'ordine del giorno comunicato ai membri del Direttorio:

I.

Comunicazioni del Presidente

L'Avv. Vecchini riferisce al Direttorio d'essere stato convocato presso il Ministero A. O. I. — recentemente. S. E. Teruzzi, insediando la numerosa Consulta ha detto le ragioni dell'apparente ritardo dell'inizio di studi sulla possibile attività delle professioni nell'Impero, ragioni che trovano il loro fondamento sulle particolari condizioni locali. Comunica che — deliberato il problema della costituzione di un organo che nell'Impero sostituisca i Sindacati P. A. — si è deciso di costituire un piccolo Comitato (di cui il Presidente del Sindacato Nazionale è chiamato a far parte) per concretare proposte al riguardo, con l'intento di provvedere alla tenuta di Albi professionali o, se essi manchino, alla loro costituzione; di procedere altresì, attraverso un rappresentante dei P. A. a lato del capo dell'ufficio del lavoro in A. O. I., all'esame della possibilità e limiti dello sviluppo delle varie professioni colà. Nell'occasione comunica quanti i professionisti forensi che risultano presenti ed esercenti nei vari Governi dell'Impero; rileva che bisognerà curare vadano e restino sui luoghi i colleghi iscritti al P. N. F., i professionisti di indubbia capacità, moralità e dignità, oltreché politica, professionale e personale.

II.

Relazione sul rapporto, tenutosi a Palazzo Littorio, dei rappresentanti del G. U. F. nei Direttori dei Sindacati Avvocati e Procuratori

Il Presidente informa il Direttorio che — negli ultimi giorni del luglio scorso tenutosi rapporto (presieduto da S. E. il Segretario del P. N. F. e, in sua assenza, dal Vice Segretario dei G. U. F.) dei rappresentanti del G. U. F. nei nostri Direttorii — la discussione

L'espulsione degli avvocati ebrei dalla professione forense

1. La normativa antiebraica

La vicenda amministrativa che coinvolse centinaia di avvocati ebrei, provocandone l'esclusione pressoché completa dalla vita professionale, ha iniziato solo da qualche anno a essere oggetto di analisi. Il ritardo è da attribuirsi sicuramente alla scarsità delle fonti ufficiali. Infatti, per vari motivi, tra cui fondamentalmente il trasferimento e la relativa distruzione (a volte intenzionale) di parte degli archivi nel Nord in seguito alla guerra e alla caduta della Repubblica sociale italiana, la documentazione relativa agli avvocati risulta almeno in parte inaccessibile. Ma un'altra non secondaria ragione risiede, forse, in una sorta di "rimozione culturale" degli effetti provocati dall'applicazione delle leggi razziali, soprattutto in un mondo come quello dell'avvocatura, che aveva conservato durante (e nonostante) il fascismo alcuni spazi, sia pure residuali, di autonomia.

La professione dell'avvocato fu la prima (forse perché giudicata dal regime la più pericolosa) a essere segnata dalla fascistizzazione delle sue istituzioni, a partire dal progressivo svuotamento dei poteri dei Consigli degli Ordini nel 1926, la loro soppressione definitiva e l'affidamento di tutte le funzioni ai sindacati fascisti, avvenuti nel 1933-1934 (rdl n. 1578 del 27 novembre 1933; la legge di conversione n. 36 del 22 gennaio 1934 e il regolamento di attuazione, rd n. 37 del 22 gennaio 1934).

All'indomani delle leggi antiebraiche del 1938 nulla era stato stabilito ancora sul destino dei professionisti in genere e quindi anche su quello degli avvocati italiani in particolare. Fu la circolare applicativa (n. 9270/Demografia e Razza), emanata il 22 novembre 1938, appena cinque giorni dopo il rdl n. 1728, a porre il primo tassello delle future restrizioni, introducendo il divieto per le amministrazioni pubbliche (e assimilate) di affidare incarichi di alcuna specie ai cittadini ebrei. Sempre nel novembre del 1938, dai lavori del direttorio nazionale del Sindacato fascista avvocati e procuratori, venne autorevolmente prospettata la "possibilità che, sulla base di principii razziali, non si dia luogo alla ammissione degli ebrei agli albi".

La proposta "precorreva" di fatto i tempi della futura normativa.

Infatti, nel giugno dell'anno successivo (1939) sarebbe stata emanata la legge di "Disciplina dell'esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica" (L. n. 1054 del 29 giugno 1939). Sotto questo titolo e con un linguaggio apparentemente burocratico si intendeva nascondere in realtà la decisione di emarginare i professionisti ebrei dalla vita lavorativa e sociale del mondo cui fino ad allora erano appartenuti. La legge riguardò le professioni di giornalista, medico-chirurgo, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinatore legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale (art. 1); mentre fu preclusa in via assoluta l'esercizio della funzione di notaio (art. 2). I professionisti erano obbligati a denunciare la propria appartenenza alla "razza ebraica" entro il termine di venti giorni dall'entrata in vigore della legge, un termine la cui inosservanza comportava l'arresto fino a un mese e l'ammenda fino a lire 3.000 (art. 6).

Gli avvocati ebrei, al pari delle altre categorie, furono suddivisi in due gruppi, a seconda del possesso o meno del requisito della discriminazione, che poteva essere concesso agli appartenenti ad alcune categorie (e ai loro familiari) meritevoli di tutela in quanto "benemerite della Patria", secondo il giudizio di commissioni distrettuali e di un organo centrale, e gli accertamenti compiuti dalla nuova Direzione generale per la demografia e la razza ("Demorazza") istituita il 17 luglio del 1938 presso il Ministero dell'interno. Queste eccezioni potevano essere applicate ai componenti delle famiglie dei caduti o agli stessi mutilati, invalidi, feriti, volontari di guerra o decorati al valore nelle "guerre libica, mondiale, etiopica e spagnola e dei caduti per la causa fascista"; agli iscritti al Pnf prima del 1922, ai "legionari fiumani" e, infine, a coloro che avessero acquisito "eccezionali benemeritenze" (artt. 12-16 del rdl n. 1728).

Il primo gruppo di professionisti era dunque formato da coloro che, avendo ottenuto la discriminazione, erano iscritti in "elenchi aggiunti" (che sarebbero stati istituiti in appendice agli albi) e avrebbero potuto, "salvo le limitazioni" che comunque sarebbero state loro imposte, continuare ad esercitare il proprio lavoro (art. 1 della L. n. 1054). Nel secondo gruppo furono ricompresi invece i professionisti non discriminati, costretti a iscriversi in altri elenchi denominati "speciali" (art. 4) e che avrebbero potuto lavorare solo per clienti "appartenenti alla razza ebraica", salvo casi di comprovata necessità e urgenza (art. 24). Inoltre, tutti i professionisti ebrei (senza distinzione questa volta tra le due categorie di discriminati e non) subirono il divieto (anticipato dalla circolare del 1938) di ricoprire incarichi che comportassero lo svolgimento di funzioni come pubblico ufficiale, né poterono più esercitare attività (anche di consulenza) per conto di "enti pubblici, fondazioni, associazioni e comitati di cui agli articoli 34 e 37 del codice civile e in locali da questi dipendenti". Il riferimento ai "locali" era stato espressamente inserito nella legge per impulso del Ministero dell'educazione, che in questo modo intendeva evitare che "istituti scientifici o universitari dessero ospitalità per scopi professionali o per speciali lavori ai professori ebrei". Altri, ulteriori, divieti riguardarono la possibilità non più ammessa di essere nominati amministratori giudiziari, revisori ufficiali dei conti e periti. Da segnalare la norma – probabilmente non casuale, vista




Scatola originale "Avvocati razza ebraica", 1940-1943. Archivio del Consiglio nazionale forense, Roma.

l'attenzione del sindacato fascista per questo settore – che vietava agli ebrei l'iscrizione negli albi speciali per l'infortunistica, con la conseguente eliminazione di concorrenza per gli avvocati "ariani" in un campo di attività solitamente molto lucroso. Fu inoltre proibita la collaborazione professionale (di qualunque tipo) tra professionisti ebrei e non ebrei (artt. 22-26).

Anche il procedimento di accertamento dell'appartenenza "alla razza ebraica" era stato (ovviamente) studiato per risultare particolarmente gravoso e umiliante. Competenti a raccogliere la denuncia di appartenenza (cui erano tassativamente tenuti tutti i professionisti ebrei) furono gli organi professionali, che, in caso di mancata denuncia da parte degli interessati, dovevano procedere d'ufficio ai necessari accertamenti. Indipendentemente dalla richiesta di discriminazione, eventualmente avanzata da chi ne avesse avuto titolo, i sindacati fascisti delle diverse categorie (responsabili della tenuta degli albi) dovevano procedere direttamente alla cancellazione dei professionisti ebrei. Quindi, in attesa della discriminazione (vagliata dal Ministero dell'interno) e della (conseguente) iscrizione negli elenchi aggiunti per i discriminati, l'interessato, in quanto cancellato dall'albo, non poteva più esercitare alcuna attività professionale. Inoltre, era data la possibilità al cliente non ebreo di revocare l'incarico al professionista non discriminato anche prima della cancellazione dall'albo (artt. 6 e 27).

La scelta del regime di operare una distinzione, all'interno dei meccanismi della persecuzione, tra discriminati e non discriminati non può naturalmente celare il dato di fatto che



“Rubrica avvocati di razza ebraica”,
1940-1943. Archivio del Consiglio
nazionale forense, Roma.

ci si trovava di fronte a due forme – la seconda, certo, più grave della prima – di limitazione dei diritti e di emarginazione sociale. Anzi, la discriminazione con cui lo Stato spingeva alcuni a differenziarsi dagli altri, vantando le proprie benemerienze fasciste, costituì forse – come ha scritto Guido Alpa – “l’apice dell’abiezione” da parte del regime.

In questa vicenda alcuni avvocati parteciparono convintamente all’esclusione dei propri colleghi dalla professione e si congratularono – come fecero i dirigenti del Sindacato di Milano sulla “Tribuna forense” – con il duce per le scelte del fascismo, che avrebbero restituito “piena dignità agli albi professionali”. Ma vi furono altri, come l’avvocato Elio Vittorio Valobra, vicepresidente dell’Unione comunità israelitiche italiane, che contribuirono a far emigrare migliaia di persone. Su incarico dell’Unione, infatti, alla fine del 1939 insieme ad altri, avvocati (come Rolando Vigevani di Parma) e non, egli costituì la Delasem (Delegazione Assistenza Ebrei Migranti), con sede centrale a Genova e uffici a Roma, Milano e Trieste, che ebbe il compito, dapprima di aiutare i rifugiati da altri paesi e poi gli stessi ebrei italiani. Grazie a questa organizzazione dal 1939 al 1945 sarebbero stati salvati circa cinquemila ebrei.

2. La discriminazione nelle scelte dei Sindacati fascisti locali

La documentazione, che è stata rinvenuta dal Consiglio nazionale forense e da chi scrive nel 2005, consente oggi una prima ricostruzione del procedimento amministrativo abbattutosi sugli avvocati ebrei. Sono fonti riguardanti principalmente il ruolo del Sindacato nazionale, ma attraverso le quali è anche possibile comprendere quanto avvenne nelle singole realtà locali.

La legge del 1939 – lo si è accennato – prevedeva una distinzione nella posizione degli avvocati tra “discriminati” e non. Questi ultimi – i non discriminati – dovettero iscriversi in appositi elenchi (“speciali”) presso la Corte d’appello entro un termine tassativo dall’entrata in vigore (centottanta giorni). Alla domanda di iscrizione – si stabilì inoltre – essi avrebbero dovuto allegare una documentazione paragonabile a quella presentata da chi si fosse iscritto per la prima volta ad un albo professionale:

l’atto di nascita; il certificato di cittadinanza italiana; il certificato di residenza; il certificato di buona condotta morale, civile e politica; il certificato generale del casellario giudiziario di data non anteriore a mesi 3 dalla presentazione della domanda e certificato dei procedimenti a carico; il certificato dell’Autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza del richiedente, attestante che questi non è stato sottoposto ad alcuna delle misure previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con Regio decreto 18 giugno 1937-IX, n. 773; i titoli di abilitazione richiesti per la iscrizione nell’albo professionale (art. 11 della l.n. 1054).

Non stupisce se (anche ovviamente per ragioni più generali) molti avvocati ebrei, subito dopo l’emanazione della legge, preferirono cancellarsi direttamente dall’albo, prima di esserne radiati e costretti a subire la trafila (e l’umiliazione) di una nuova iscrizione nell’elenco speciale, per accedere alla fine ad un esercizio professionale dimidiato. Ma anche in questo caso la cancellazione – precisò con burocratica durezza il Sindacato nazionale nel 1939 – doveva essere comunicata e notificata a tutti i soggetti, perché il pubblico ministero avrebbe potuto eventualmente esercitare la facoltà di opposizione. Come accadde più in generale nell’applicazione delle leggi antiebraiche, il dramma (per centinaia di avvocati) venne dunque “burocratizzato” sino all’estremo limite.

Tutto il procedimento di cancellazione dagli albi – aveva stabilito la legge – avrebbe dovuto concludersi entro il febbraio del 1940. Nei mesi di novembre e dicembre del 1939 si procedette dunque a spron battuto alle cancellazioni dagli albi delle diverse circoscrizioni giudiziarie da parte dei sindacati locali. Questi – una volta esaurite le formalità relative alle notificazioni dei provvedimenti agli interessati – dovevano comunicare all’istanza nazionale i nomi degli avvocati cancellati che fossero anche iscritti all’albo speciale dei cassazionisti, in modo che si procedesse anche a quella ulteriore cancellazione.

La fase successiva a livello locale comportava, da un lato, l’iscrizione automatica degli avvocati discriminati all’elenco aggiunto, e, dall’altro, la valutazione della domanda di iscrizione all’elenco speciale per i non discriminati, demandata, a questo punto, ad una speciale commissione distrettuale costituita presso ciascuna Corte d’appello. La commissione, nominata

dal Ministero della giustizia, era presieduta dal presidente della Corte d'appello ed era composta da sei membri in rappresentanza dei dicasteri dell'Interno, dell'Educazione nazionale, dei Lavori pubblici, nonché dal segretario federale del Pnf e del presidente provinciale della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti (artt. 12-13 della l.n. 1054). Ma anche quest'iscrizione non doveva essere considerata, un diritto dei richiedenti, essendo "subordinata – precisò il segretario del Sindacato di Torino (su cui si veda un altro contributo) Carlo Majorino – al fatto che [gli interessati] ne fossero meritevoli". Majorino partecipò ai lavori della Commissione di Torino, sostenendo ancora in quella sede che si dovesse:

esaminare molto più ampiamente la condotta morale, politica, professionale del richiedente l'iscrizione, attraverso notizie ed informazioni che possono essere pervenute agli Organi sindacali.

Da considerare che molti degli avvocati, in special modo quelli iscritti anche all'albo dei cassazionisti, erano professori universitari: essi subirono dapprima la espulsione dall'università e poi quella dall'avvocatura, unica attività che avrebbe potuto garantire loro un minimo di sostentamento.

Velocemente uno "zelo" inusitato si diffuse in tutta Italia.

A Milano, dove il Sindacato locale aveva esultato al grido di "Epurazione!" già nel 1938, vi furono inizialmente ben 79 avvocati (e altri 14 inseriti nell'elenco aggiunto dei discriminati) nel gennaio del 1940. Alla fine degli accertamenti effettuati dalla Demorazza, che riguardarono 50 casi tra il 1938 e il 1944, furono cancellati dall'albo 38 avvocati e discriminati complessivamente 25. Tra i primi, i non discriminati, Eucardio Momigliano, in origine sansepolcrista, ma poi presto divenuto, prima del definitivo avvento della dittatura, deciso antifascista e animatore dell'Unione democratica di Giovanni Amendola.

A Trieste i cacciati dall'albo da parte del Sindacato furono 22 e solo 4 ebbero la discriminazione. A Venezia 8 furono gli avvocati non discriminati e 7 quelli discriminati; mentre a Padova un professionista non discriminato e, tra i 6 discriminati, l'avvocato Enrico Senigaglia fu nel frattempo inviato al confino. Il 5 gennaio del 1940 il Sindacato di Verona cancellò 5 avvocati perché "di razza ebraica", iscrivendone successivamente 3 all'elenco aggiunto dei discriminati. Ma – occorre sottolineare – già nella riunione del 13 ottobre 1938 il direttorio aveva fatto propria la proposta, avanzata da alcuni avvocati prima ancora dell'entrata in vigore delle leggi antiebraiche, che i professionisti ebrei non fossero più ammessi agli albi.

Il 26 settembre 1939 il Sindacato di Bologna procedette all'esclusione di 12 tra avvocati e 1 procuratore, di cui 5 discriminati trasferiti nell'elenco aggiunto (più altri 2 avvocati, uno trasferito e uno cessato a domanda dall'esercizio professionale). Tra i non discriminati figurava Marcello Finzi, professore di diritto e procedura penale dell'Università di Ferrara e decano della stessa dal 1920 al 1925 (ed ora escluso dalla cattedra), avvocato penalista a Bologna. Finzi emigrò in Argentina, dove avrebbe insegnato presso l'Università di Cordoba dal 1940, prima *derecho comparado* e poi *derecho penal comparado*. Sarebbe rientrato in Italia nel 1956, per morirvi lo stesso anno a Ferrara.

Mario Jacchia, in un primo momento cancellato, ottenne di essere dichiarato “non appartenente alla razza ebraica” (perché il padre non fu considerato ebreo) e fu perciò reintegrato nell’albo il 30 novembre 1939. Era figlio di Eugenio (stimato e famoso avvocato bolognese e massimo esponente della massoneria locale), a sua volta antifascista, cui era stato distrutto lo studio dagli squadristi nel 1925, e alla cui morte, avvenuta proprio nel 1939, necrologi sui giornali e commemorazioni “improvvisate” nelle aule del Tribunale di Bologna infastidirono le autorità fasciste al punto di inviare al confino (anche se il provvedimento fu poi ritirato) l’autore di una di queste, l’avvocato antifascista Roberto Vighi. Mario Jacchia avrebbe poi aderito (all’inizio del 1943) al Partito d’azione e partecipato attivamente alle azioni militari nel nord dell’Emilia, fino alla sua cattura e uccisione da parte dei nazifascisti. Anche Giorgio Jacchia (figlio di Celso, anch’egli avvocato), nel 1938 presidente dell’Unione provinciale fascista dei professionisti e artisti – pur non essendo di fede ebraica e anzi essendo battezzato – fu cancellato dall’albo e preferì rinunciare all’iscrizione nell’elenco aggiunto.

Sulla cacciata degli ebrei dalla professione la posizione del Sindacato bolognese non avrebbe potuto essere più chiara: già nel luglio del 1939 (subito dopo l’emanazione della nuova legge) il direttorio provinciale aveva ritenuto opportuno per gli avvocati fascisti “astenersi dall’assumere il patrocinio dei clienti ebrei”. E dopo l’espulsione dei professionisti “di razza ebraica” si riaffermò che non poteva assolutamente “consentirsi la sublocazione ad avvocati o procuratori ebrei di vani adibiti ad uso studio”.

A Pisa già nel 1927 il rabbino capo della comunità israelitica pisana Hasdà (G.A. Hasdà professore universitario e avvocato) era stato espulso dall’Ordine degli avvocati. A Firenze il 16 gennaio 1940 furono discriminati solo 4 avvocati ebrei ed espulsi 22 (compresi i procuratori). Tra di essi spiccavano i nomi degli antifascisti Mario Paggi e Dino Lattes, arrestati nel corso del 1940. Lattes era stato qualificato dalla Demorazza come appartenente a Italia libera e “ebreo pericoloso”, e per questo arrestato. Come scrisse il figlio Franco Fortini, contò in quella circostanza “l’aver preso la parola nei processi politici del 1922-25, le bastonature subite, il suo arresto per supposta collaborazione al giornale di Gaetano Salvemini”, il “Non mollare”, anche se poi l’avvocato Lattes si era ritirato dall’attività politica, ma non aveva mai voluto prendere la tessera.

Particolarmente lunga fu la vicenda relativa a Enrico Finzi (docente di diritto privato, fondatore della Facoltà di Giurisprudenza di Firenze, da cui era stato già estromesso, che, ottenuta la discriminazione nel luglio del 1941, sarebbe stato ammesso solo dal novembre dello stesso anno nell’elenco aggiunto di Firenze. Non così avvenne per l’albo dei cassazionisti (da cui Finzi era stato cancellato il 5 marzo del ’40). In una sua lettera al Sindacato nazionale precedente alla cancellazione (del 9 febbraio del 1940) egli aveva chiesto in che modo dovesse comportarsi “allo scopo di assicurare ai miei clienti ed a me la possibilità di discutere i ricorsi presentati, e di continuare, nell’orbita della legge, l’esercizio presso la Corte Suprema”: ma l’unica risposta ricevuta era stata appunto la cancellazione. Ma anche dopo aver ottenuto la discriminazione, e dopo ulteriori missive al segretario Aldo Vecchini, l’avvocato fiorentino dovette attendere fino al gennaio del 1942 per la reinscrizione nell’elen-

co aggiunto presso l'albo speciale dei cassazionisti. A Firenze morì il 17 marzo 1939, prima di essere espulso anche dall'avvocatura dopo esserlo stato dall'università, il giurista Federico Cammeo; ai suoi funerali presenziarono pochi amici, tra cui Piero Calamandrei.

A Roma il 13 dicembre 1939 su un totale di circa 1.844 avvocati iscritti all'albo (al 1935) ne furono cancellati 67, di cui solo 10 discriminati (e come tali iscritti all'albo aggiunto). Tra questi, alcuni, sebbene discriminati, non avevano atteso la decisione del Sindacato: il giurista antifascista Tullio Ascarelli, e il filosofo del diritto, già rettore dell'Università di Roma dal 1925 al 1927 e fascista "antemarcia", Giorgio Del Vecchio e molti altri, già nell'ottobre del 1940, risultavano irreperibili. L'avvocato, non discriminato, Odoardo Della Torre sarebbe stato in seguito ucciso alle Fosse Ardeatine il 24 marzo del 1944.

Intanto dallo stesso organo nazionale provenivano alle diramazioni periferiche continue ingiunzioni affinché fossero comunicate al centro le cancellazioni effettuate, in modo da poter procedere, entro i termini stabiliti dalla legge (fine febbraio 1940), alle radiazioni anche dall'albo speciale dei cassazionisti. Nella circolare del 23 gennaio Vecchini sollecitò i sindacati locali che ancora non avessero provveduto a eseguire sollecitamente e *improrogabilmente* entro i primi giorni di febbraio, onde evitare – scrisse – "eventuali responsabilità".

Tutti obbedirono, provvedendo a inviare tempestivamente le copie delle decisioni assunte: tranne il Sindacato di Napoli presieduto dal fascista della prima ora (poi caduto in disgrazia) avvocato Nicola Sansanelli, che il 29 gennaio scrisse a Vecchini per spiegare come non fossero stati presi i dovuti provvedimenti perché si era voluto attendere l'esito di numerose domande di discriminazione. Infine, dopo ulteriori e pressanti solleciti, anche Napoli cancellò dall'albo (il 16 febbraio) 8 avvocati non discriminati (di cui uno a sua istanza sempre per motivi razziali), precisando però nella delibera che il direttorio non aveva potuto sospendere la radiazione, perché ogni decisione dipendeva dal Ministero dell'interno.

Tra i quattro avvocati napoletani, vi era anche Ugo Forti, professore di diritto amministrativo alla Facoltà di Giurisprudenza di Napoli dal 1924, avvocato amministrativista di fama (prima delle leggi razziali) e condirettore della importante rivista "Il Foro Italiano". Solo l'8 giugno del 1940 egli avrebbe ottenuto la discriminazione grazie al riconoscimento di benemerenze quali la partecipazione alla I guerra mondiale e l'essere "uno dei maggiori cultori del Diritto pubblico italiano". E nel luglio successivo (il 12) avrebbe finalmente ottenuto la reinscrizione nell'elenco aggiunto all'albo speciale dei cassazionisti. A guerra finita (almeno al Sud), nel 1944 Forti sarebbe stato restituito all'insegnamento e avrebbe presieduto la Commissione per la riforma dell'amministrazione (nello stesso anno) e poi la Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato" presso il Ministero per la costituente (nel 1945-46).

3. Il Sindacato nazionale contro gli avvocati di "razza ebraica"

Emerge dalle fonti, anche dalle più minute, un'attenzione quasi spasmodica ai passaggi formali che tutti i provvedimenti discriminatori avrebbero dovuto seguire (la legalità formale – verrebbe da annotare incidentalmente – era in questo caso direttamente proporzionale



Telegramma del segretario del Sindacato avvocati di Venezia, che assicurava di aver provveduto alla cancellazione degli avvocati ebrei, 2 febbraio 1940. Archivio del Consiglio nazionale forense, Roma.

all'ingiustizia sostanziale). Ad esempio, onde prevenire il possibile accoglimento di ricorsi al Consiglio superiore forense (l'organo con la competenza giurisdizionale) su eventuali inadempienze, le sedi locali, ma anche quella nazionale, avrebbero dovuto provvedere, ai fini del passaggio in giudicato, a notificare in tempo tutte le decisioni agli interessati e alla procura presso la Corte d'appello. Anche sui tempi – lo si è visto – i sindacati era tenuti al massimo sforzo perché la maggioranza delle pratiche fosse chiusa entro febbraio. Una minuziosa, pedante contabilità accompagnò tutti i procedimenti: ciascun Sindacato locale venne rimborsato da quello nazionale per le spese di notifica sopportate e questo, ovviamente, sulla base di calcoli molto meticolosi.

Tra i non discriminati alcuni, come Umberto Sternberg Montaldi e Giuseppe Bolaffio del Foro di Trieste, presentarono ricorso al Sindacato nazionale. Essi si appellarono ai principi generali del diritto per chiedere la sospensione in attesa della decisione sulla discriminazione. Infatti – questa fu la loro argomentazione – essendo le leggi razziali un'eccezione alla legge generale vigente per gli avvocati (vale a dire la legge professionale), la loro applicazione avrebbe dovuto essere intesa in senso restrittivo. Si sarebbe dovuta cioè garantire

la possibilità di sospensione prevista in caso di ricorso contro una decisione del sindacato locale (espressamente prevista dall'art. 37 dell'ordinamento professionale del 1933). Era una fine questione di diritto: ma il ragionamento degli avvocati triestini non fu preso in minima considerazione dal Sindacato nazionale.

Al professionista discriminato veniva, inoltre, chiesto di pagare 400 lire di tassa al Sindacato nazionale (all'inizio, nel 1940, 250 lire) per essere iscritto nell'albo aggiunto (dunque come se si fosse iscritto di nuovo all'albo speciale dei cassazionisti). Agli avvocati non discriminati, per l'iscrizione agli elenchi speciali, erano invece imposte una serie di tasse da pagare all'inizio di ciascun anno. Poi intervenne, nel luglio del 1940, un decreto che aumentò tutti i contributi. Una complessa ma al tempo stesso inesorabile macchina burocratica, insomma, si mise in moto in pochi mesi e concluse, almeno in parte, i propri lavori in tempi rapidissimi. Il 29 febbraio del 1940 (ultimo giorno utile) in una sola seduta del direttorio nazionale furono cancellati dall'albo speciale dei cassazionisti 85 avvocati (non discriminati), mentre 125 discriminati sarebbero stati iscritti nell'elenco aggiunto su 6.245 iscritti (al 31 maggio 1939). Assenti il segretario Vecchini, Pietro Cogliolo, Bartolo Gianturco ed Enrico Redenti, i componenti del direttorio presenti in quella seduta furono Francesco Andriani, Giorgio Bardanzellu, Vittorio Emanuele Fabbri, Saverio Fera, Giambattista Madia, Carlo Maria Maggi, Angelo Manaresi, Antonio Orlandi, Guido Pesenti, Vincenzo Tecchio e Valerio Valeri.

Oltretutto il destino dei professionisti non discriminati era rimasto molto oscuro circa la possibilità di continuare a difendere (solo i clienti ebrei, però) dinanzi alla Cassazione. Infatti, nella legge del 1939 non era prevista la formazione di un elenco speciale nazionale, come invece avveniva per gli albi circondariali. Si sarebbe potuto colmare questa lacuna (certo non involontaria) anche in via amministrativa, applicando analogicamente al livello nazionale ciò che era previsto in sede locale. Così però non fu.

Il 25 giugno 1940 il segretario Vecchini si limitò a scrivere una lettera sull'argomento al ministro della Giustizia, il quale rispose che l'Interno stava preparando un testo di integrazione della legge del 1939. In realtà, il ministro della Giustizia – come ha rivelato Saverio Gentile – predispose, con l'ausilio della Demorazza, uno schema di disegno di legge in cui erano previste, tra l'altro, misure per i non discriminati, per i patrocinanti in Cassazione, prevedendo un albo "speciale" tenuto dalla Commissione distrettuale di Roma. Tutto però rimase allo stadio di proposta e la lacuna rimase tale.

L'anno successivo (1941), davanti, di nuovo, ai numerosi ricorsi di avvocati che sollevavano la questione, come Giuseppe Bolaffio di Trieste e Emanuele Sacerdote di Torino il direttorio nazionale preferì dichiarare la propria incompetenza. Secondo questa interpretazione pilatesca la legislazione razziale aveva inteso sottrarre alla normale competenza degli organi sindacali di categoria tutto ciò che riguardava l'esercizio professionale degli avvocati e procuratori di razza ebraica non discriminati (comprese quindi le iscrizioni e la tenuta degli albi) per demandarlo ad organi speciali. Per questo motivo – argomentò il direttorio – l'iscrizione agli "Elenchi speciali" distrettuali per circoscrizione di Corte

d'appello era stata demandata a una commissione distrettuale presieduta dal presidente della Corte stessa. Il vuoto normativo sull'iscrizione all'albo speciale avrebbe dovuto essere colmato – sempre secondo il direttorio nazionale – da un'interpretazione basata su un'analogia (ma in senso sfavorevole agli interessati): si sarebbe dovuta sottrarre anche questa competenza all'organo normale, cioè allo stesso direttorio, per affidarla ad un'autorità esterna.

Intanto, in attesa di eventuali provvedimenti, il supremo organo sindacale non fece nulla per soddisfare la richiesta degli avvocati ebrei. In un ricorso diretto al Consiglio superiore forense l'avvocato Giuseppe Bolaffio, con uno stile che intendeva mostrarsi rispettoso delle norme che peraltro “avevano così duramente inciso sui diritti acquisiti dei singoli”, argomentò che l'intento del legislatore era stato evidentemente quello di stabilire come compenso per gli avvocati non discriminati che almeno “potessero svolgere liberamente la loro attività professionale in tutti i gradi di giurisdizione”. Ma questa possibilità non sarebbe mai stata data.

4. La giurisprudenza applicativa del Consiglio superiore forense

Nel dicembre del 1940 il Consiglio superiore forense affrontò i ricorsi che quasi tutti gli avvocati non discriminati avevano proposto contro i provvedimenti del Sindacato. Lo stile delle decisioni fu nell'occasione molto uniforme.

Intanto, il Consiglio provvide a riaffermare la propria competenza a deliberare, stabilendo che, poiché la legge del 1939 nulla aveva precisato in merito, doveva essere applicato – come del resto sostenuto da molti avvocati – l'ordinamento professionale del 1933. Quest'ultimo prevedeva la possibilità di ricorso contro tutti i provvedimenti di cancellazione dei sindacati, e tale diritto non poteva essere negato neppure ai professionisti ebrei (Decisione n. 6/1940 R.G.). Era un'affermazione in netta controtendenza rispetto al coevo indirizzo della Corte di cassazione, che aveva invece negato nettamente la possibilità di ricorrere contro le decisioni adottate per motivi razziali dagli organi professionali competenti, sostenendo che le leggi razziali non prevedessero la possibilità di ricorsi con effetti sospensivi. Le decisioni degli organi competenti avevano – secondo la Corte – efficacia immediata: da quel momento, infatti, in attesa dell'iscrizione in elenchi aggiunti o speciali, “i cittadini di razza ebraica non potevano più esercitare alcuna attività professionale e si intendeva esaurita qualsiasi prestazione da parte di questi cittadini a favore” di clienti di razza non ebraica” (Corte di cassazione, Sez.III-17 dicembre 1940, in “La Giustizia Penale”, 1941, II, coll. 41-42). La norma speciale derogava – sempre nell'interpretazione della Cassazione – alla legge professionale generale.

Invece, su questo aspetto, l'orientamento del Consiglio (riconfermato il 18 marzo 1943) si mosse lungo la linea interpretativa indicata dal Consiglio di Stato e dalla giurisprudenza, in special modo, della Corte d'appello di Torino, che sosteneva che le leggi razziali dovesse essere considerate come “deroghe al vigente ordinamento giuridico, da interpretare in

maniera esclusivamente restrittiva". In particolare, secondo il Consiglio superiore forense, la legge riguardante i professionisti non conteneva l'espresso divieto di ricorso in via amministrativa e in via giurisdizionale così come era presente all'art. 14 del rdl n. 1728 del 1938 (Decisione n. 168/1940 R.G.).

Però la rivendicazione operata dal Consiglio superiore forense di applicare la legge professionale significava anche osservare – come infatti fece l'organo – tutte le altre formalità previste dall'ordinamento forense. Il che comportò, ad esempio, che molti dei ricorsi, presentati oltre il termine previsto dal giorno della delibera dei direttori (quindici giorni) fossero senz'altro respinti (Dec. n. 62/1940 e n. 149/1940 R.G.).

Tutte le decisioni sui ricorsi degli avvocati non discriminati furono decise in un'unica serie di sedute, tenutesi tra il 17 e il 19 dicembre 1940. I componenti del Consiglio presenti furono: Filippo Vassalli, presidente, Fabrizio Gregoraci (estensore della decisione), Arturo Rocco, Carlo Alberto Cobianchi, Roberto Roberti, Daniele Bertacchi, Guido Pesenti, Giuseppe Lombardo Indelicato, Mario Venditti e Remigio Tamaro.

La decisione-tipo del Consiglio fu redatta secondo uno "stampone" standard, uguale per tutti i ricorsi. La delibera di cancellazione – si sostenne da parte dell'organo giurisdizionale – era stata adottata dal Sindacato sulla base di una norma (la l. n. 1054 del 1939) avente carattere imperativo, che aveva ordinato la cancellazione in presenza del requisito dell'appartenenza "alla razza ebraica" risultante dai documenti dello stato civile. Non potevano dunque essere accolti i motivi proposti dai ricorrenti per la nullità della decisione di cancellazione. Questi motivi vertevano sul fatto che i direttori dei Sindacati avrebbero dovuto sentire gli interessati prima della cancellazione (come imponeva la legge professionale) e, secondo argomento, gli stessi organi avrebbero dovuto sospendere il provvedimento di cancellazione in attesa della decisione di discriminazione. Ma il Consiglio rispose a tali argomentazioni sostenendo che si era trattato (e si trattava) di una conseguenza automatica imposta espressamente dalla legge del 1939: la norma escludeva "manifestatamente" che spettasse al direttorio ascoltare gli interessati e che si sospendesse la decisione per attendere la discriminazione, stabilendo che la cancellazione dovesse avvenire "improrogabilmente" entro il febbraio del 1940 (Dec. n. 168/1940 R.G.).

Una circolare del guardasigilli aveva del resto ribadito il concetto affermando che:

da tale data [febbraio 1939] i professionisti di razza ebraica perdevano il titolo che solo abilita al pieno esercizio professionale e che per riprendere la loro attività [...] dovevano provvedersi di un nuovo titolo di abilitazione, e cioè di iscrizione nell'elenco aggiunto od in quello speciale della categoria (circolare del 6 aprile 1940 n. 86/4040).

Su questo punto, e con queste argomentazioni, la giurisprudenza del Consiglio fu del tutto costante.

Il Consiglio superiore forense non volle o non seppe discostarsi in alcun modo dall'aderire ai principi ispiratori della politica razziale del regime.

Bibliografia

- G. Alpa, *La cultura delle regole. Storia del diritto civile italiano*, Roma-Bari, Laterza, 2000.
- D. Cerri (a cura di), *Le leggi razziali e gli avvocati italiani. Uno sguardo in provincia*, a cura di D. Cerri, Pisa, Plus-Università di Pisa, 2010.
- M. Di Prisco, *La Toga nel ciclone*, in *Napoli e i suoi avvocati*, a cura di M. Pisani Massamormile, Napoli, Soc. ed. napoletana, 1975, pp. 288-297.
- S. Gentile, *La legalità del male. L'offensiva mussoliniana contro gli ebrei nella prospettiva storico-giuridica (1938-1945)*, Torino, Giappichelli, 2013.
- La normativa antiebraica italiana sui beni e sul lavoro (1938-1945)*, in Commissione per la ricostruzione delle vicende che hanno caratterizzato in Italia le attività di acquisizione dei beni dei cittadini ebrei da parte di organismi pubblici e privati, *Rapporto generale*, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, Roma 2001.
- A. Meniconi, *La "maschia avvocatura". Istituzioni e professione forense in epoca fascista (1921-1943)*, Bologna, Il Mulino, 2006, pp. 239-267.
- Ordine degli Avvocati di Verona, Commissione Diritti Umani, *Le leggi razziali nel Foro di Verona*, Verona, 2013: www.ordineavvocati.vr.it.
- "Rassegna del sindacalismo forense. Organo ufficiale del Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori", 1938.
- E. Proni, *Bologna la nascita dell'Ordine degli Avvocati e Procuratori. Storia dell'ordine degli avvocati di Bologna. 1874-1945*, in «Quaderni della Fondazione forense bolognese», 5, 2006, p. 99.
- F. Tacchi, *Gli avvocati italiani dall'unità alla Repubblica*, Bologna, Il Mulino, 2002.

Fonti archivistiche

- Archivio centrale dello Stato (AcS), *Ministero dell'interno, Direzione generale Demografia e razza, Divisione razza, fascicoli personali 1938-1944*, bb. 20 e 214.
- AcS, *Presidenza del Consiglio dei ministri, Atti Consiglio dei ministri, 1938-39, Ministero dell'interno*, b. 83.
- Archivio del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna, *Verbalì adunanze 1938-1942*.
- Archivio del Consiglio nazionale forense (ACnf), *Consiglio superiore forense*.
- ACnf, *Decisioni Consiglio superiore forense*.
- ACnf, *Sindacato nazionale fascista avvocati e procuratori*, bb. 12, 14 e 15.
- Istituto storico della Resistenza e della storia contemporanea di Parma, *Fondo Rolando Vigevani*.